

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 giugno 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2008, n. 11.

**Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti** .... Pag. 2

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 5/R.

**Regolamento regionale recante: «Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di cassa economica)»** ..... Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 6/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)»** ..... Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2008, n. 1.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2006** ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2008, n. 2.

**Modifica all'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007** ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2008, n. 3.

**Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale)** ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 4.

**Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano** ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 5.

**Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2008, n. 6.

**Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria** ..... Pag. 20

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6.

**Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro** ..... Pag. 20

#### REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 1° aprile 2008, n. 1.

**Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria)** ..... Pag. 21

REGOLAMENTO REGIONALE 1° aprile 2008, n. 2.

**Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)** ..... Pag. 23

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2008, n. 2.

**Partecipazione della Regione Molise nella Società denominata «Autostrada del Molise S.p.a.»** ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3.

**Disciplina in materia di apprendimento** ..... Pag. 26

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2008, n. 11.

### Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 20 marzo 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Principi e finalità*

1. La Regione Piemonte riconosce, che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.

2. La Regione, al fine della tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne, promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

3. La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.

#### Art. 2.

##### *Fondo di solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti*

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 3.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 4, prevede altresì a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:

a) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;

b) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.

#### Art. 3.

##### *Convenzione per l'istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà*

1. La Regione stipula una convenzione con gli ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'art. 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:

a) modalità di individuazione dei professionisti;

b) modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le associazioni legalmente costituite e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), che operano per contrastare le forme di violenza nei confronti delle donne;

c) modalità di periodico aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1;

d) modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

e) modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 1.

#### Art. 4.

##### *Erogazione delle disponibilità del fondo di solidarietà*

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce i criteri di erogazione delle disponibilità del fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima, e le modalità di attuazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.

#### Art. 5.

##### *Clausola valutativa*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;

b) l'entità del contributo;

c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;

e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;

f) il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. All'istituzione del fondo di solidarietà finalizzato al patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, il cui stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2008, è pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa; ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto della presidenza segreteria struttura S1 titolo I spese correnti) del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 marzo 2008

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0260

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 5/R.

**Regolamento regionale recante: «Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di cassa economale)».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2008)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, come modificato da regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-8620 del 21 aprile 2008.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R*

1. L'art. 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Casse economali periferiche). — 1. Sono istituite ed operano le seguenti Casse economali periferiche:

a) sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale;

b) sede distaccata di Bruxelles della Presidenza della Giunta regionale;

c) struttura di cooperazione del Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone in Francia, per il Programma comunitario. Interreg Italia - Francia.».

Art. 2.

*Integrazioni all'art. 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R*

1. Dopo il comma 1 per dell'art. 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, come inserito dall'art. 3 del regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«1-*quater*. Con la cassa economale sede distaccata di Bruxelles della Presidenza della Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) si può far fronte, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d'ufficio come elencate all'art. 12, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), m) e p). Non si applicano le limitazioni previste all'art. 12, commi 2 e 4.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 21 aprile 2008

MERCEDES BRESSO

08R0303

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 6/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2008)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;

Visti i regolamenti regionali 31 ottobre 1984, n. 5, 3 aprile 1986, n. 5 e 19 aprile 1990, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8647 del 21 aprile 2008.

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), detta norme di coordinamento in materia di pesca e disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture, quantitativo di pescato;

d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.

2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte è disciplinato:

a) dalla legge regionale n. 37/2006;

b) dal presente regolamento;

c) dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera;

d) dai regolamenti provinciali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 37/2006;

e) dai provvedimenti regionali e provinciali in attuazione della legge regionale n. 37/2006.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) pesca: ogni attività volta alla cattura di fauna ittica;

b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte;

c) corpo idrico: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale;

d) acque principali: corpi idrici che per portata e vastità, e condizioni ittogeniche permettono l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica;

e) acque secondarie: tutte le acque interne non principali dove è possibile esercitare la pesca con attrezzi a limitata cattura;

f) acque salmonicole per la pesca: le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi;

g) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti prevalentemente ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come il luccio, il pesce persico e l'anguilla;

h) acque pubbliche in disponibilità privata: bacini artificiali situati all'interno di aree di proprietà privata recintate ovvero bacini ove si pratica l'acquacoltura;

i) laghetto di pesca sportiva: stagni o altri impianti in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura;

j) fauna acquatica o idrofauna: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi, pesci, anfibi, crostacei, molluschi e insetti con ciclo vitale dipendente dagli ambienti acquatici;

k) fauna ittica: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi e dei pesci;

l) acquacoltura: l'allevamento o la coltura specie ittiche o crostacei mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare;

m) impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura;

n) animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e spermatozoi o gameti, allevati in un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda;

o) Piano regionale: Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e relative istruzioni operative previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 37/2006;

p) Piano provinciale: Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca di cui all'art. 11 della legge regionale n. 37/2006;

q) pesca-turismo: l'attività intrapresa dal proprietario o dall'armatore, singolo o in cooperativa, di unità di navigazione adibita a pesca professionale nelle acque interne piemontesi, che imbarca sulla propria unità di navigazione persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative;

r) ittiturismo: l'attività di ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finalizzata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitata da imprenditori ittici attraverso l'utilizzo di propri alloggi o strutture.

### Art. 3.

#### *Individuazione delle acque per l'esercizio della pesca*

1. Le province individuano le acque principali nei Piani provinciali.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 37/2006, ai soli fini dell'esercizio della pesca, il presente regolamento individua:

a) le acque salmonicole per la pesca come da allegato A;

b) tutte le acque non comprese nell'allegato A dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come ciprinicole;

c) le zone ittiche a prevalente presenza di trota marmorata o temolo come da allegato B.

3. Le province, sentiti gli enti di gestione delle aree protette interessati, possono limitare ovvero vietare l'esercizio della pesca nelle acque interne comprese all'interno di:

a) aree di frega, protezione o, ripopolamento della fauna ittica;

b) aree protette nazionali, regionali e provinciali;

c) siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

d) zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

## TITOLO II

### LICENZE E PERMESSI TEMPORANEI DI PESCA

#### Art. 4.

##### *Tipi di licenza di pesca*

1. L'esercizio della pesca è consentito a titolari che siano in possesso di una delle seguenti licenze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158):

a) licenza per la pesca professionale di tipo A;

b) licenza di pesca dilettantistica di tipo B e D;

c) permesso di pesca temporaneo a scopi dilettantistici.

2. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale del Piemonte.

3. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:

a) gli addetti all'acquacoltura;

b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;

c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate dalle province, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico, di ripopolamento o reimmissione.

4. Nelle acque pubbliche in disponibilità privata è possibile esercitare la pesca senza licenza o permesso temporaneo di pesca.

#### Art. 5.

##### *Licenza di tipo A per la pesca professionale*

1. Le province rilasciano la licenza di pesca professionale ai soli soggetti che possiedono i requisiti di imprenditori ittici previsti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226. (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. La licenza di pesca professionale ha validità di 6 anni decorrenti dalla data di rilascio.

3. La validità delle licenze di pesca professionale è subordinata al pagamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe della tassa di rilascio, della tassa annuale e della soprattassa annuale per la licenza di pesca di tipo A), licenza per la pesca con tutti gli attrezzi, di cui al decreto legislativo n. 230/1991.

4. Le province, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 37/2006, stabiliscono le procedure di rilascio della licenza di pesca professionale.

5. Le province prevedono sistemi di controllo sul pescato giornaliero per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale al fine di attivare interventi mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.

**Art. 6.***Licenza di tipo B per la pesca dilettantistica*

1. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalle causali di versamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe delle tasse annuali e soprattasse annuali per la licenza di pesca di tipo B di cui al decreto legislativo n. 230/1991.

2. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione e hanno validità di trecentosessantacinque giorni.

3. I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca di tipo dilettantistico.

4. La data di nascita e il comune di nascita possono essere sostituiti dall'apposizione del codice fiscale.

5. Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca dilettantistica deve essere munito, unitamente al bollettino di versamento, di un documento di identità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.

**Art. 7.***Licenza di tipo D*

1. La licenza di pesca tipo D è costituita dalla causale di versamento della tassa di rilascio per la licenza di pesca di tipo D di cui al decreto legislativo n. 230/1991 ed è rilasciabile unicamente a cittadini stranieri.

2. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione e hanno validità di tre mesi.

3. I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca per cittadini stranieri.

3. Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca per cittadini stranieri dovrà essere munito, unitamente al bollettino di versamento, di un documento di identità da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.

**Art. 8.***Permesso temporaneo di pesca a scopi dilettantistici*

1. Le province stabiliscono le procedure di rilascio del permesso temporaneo di pesca, giornaliero.

2. Il permesso temporaneo di pesca giornaliero ha validità esclusivamente nelle acque del territorio della provincia.

**TITOLO III****ATTREZZI DI PESCA, MODALITÀ D'USO, PERIODI DI PESCA DELLE DIVERSE SPECIE, MISURE MINIME****Art. 9.***Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale*

1. I titolari di licenza professionale possono pescare con gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le province individuano con proprio regolamento gli attrezzi per la pesca professionale e ne stabiliscono le modalità di utilizzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) è vietato l'uso delle reti a strascico;

b) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;

c) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;

d) la misurazione dell'ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;

e) i periodi di divieto e le misure minime si applicano anche alla pesca professionale. Le province possono prevedere deroghe in relazione all'utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.

3. La pesca professionale non è consentita nelle acque di cui agli allegati A e B.

**Art. 10.***Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica*

1. Nelle acque popolate prevalentemente a ciprinidi ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:

a) massimo di due canne lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami con esche singole artificiali o naturali entro lo spazio non superiore ai metri tre;

b) bilancia di lato non superiore a m. 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato.

2. L'uso della bilancia è:

a) consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;

b) vietato dal 1° aprile al 15 luglio;

c) vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.

3. Nelle acque salmonicole di particolare pregio per la pesca elencate nell'allegato A:

a) è ammesso l'uso di una sola canna per pescatore armata con un massimo di:

1) un amo con esche naturali;

2) quattro mosche artificiali;

3) un cucchiaino o pesce artificiale.

b) il sistema di pesca con l'uso di insetti artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo è vietato.

4. Durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

5. L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

6. Le province, possono introdurre ulteriori limitazioni agli, attrezzi e tecniche di pesca per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.

7. Le province, possono altresì consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.

**Art. 11.***Posto di pesca e distanza degli attrezzi*

1. Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.

2. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a:

a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;

b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;

c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.

3. Le province determinano le distanze minime per le postazioni di pesca con attrezzi professionali.

## Art. 12.

*Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca scientifica e interventi di protezione ittica*

1. La provincia può concedere autorizzazioni per la pesca con attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale o con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica per:

- a) scopi scientifici;
- b) studi, censimenti o monitoraggi della fauna acquatica;
- c) interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
- d) prelievo di riproduttori di fauna acquatica autoctona a scopo di ripopolamento;
- e) interventi di recupero di fauna ittica ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006;
- f) pesche selettive;
- g) interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela degli ecosistemi acquatici.

2. Le province disciplinano con proprio regolamento le modalità attuative e i requisiti dei soggetti specializzati che sono autorizzati ai sensi del comma 1 nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e sul benessere degli animali.

## Art. 13.

*Periodi e tecniche di pesca*

1. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca e di trattenere in caso di cattura accidentale delle seguenti classi e specie di fauna acquatica:

- a) lampreda padana (*Lethenteron zanandreaei*);
- b) storione comune (*Acipenser sturio*);
- c) storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- d) cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*).

2. È vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale delle specie indicate nei periodi di divieto di pesca a scopi riproduttivi di cui all'allegato C.

3. Nelle acque salmonicole per la pesca è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di febbraio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono derogabili in corpi idrici individuati dalle province con i piani provinciali limitatamente alle seguenti specie, periodi e tipologie di pesca:

a) temolo: in tratti di corsi d'acqua salmonicole per la pesca che non eccedano il 20 per cento delle acque salmonicole complessive è consentita la pesca anche nel periodo dalla prima domenica di ottobre fino a un'ora dopo il tramonto dell'ultima domenica di novembre per non più di 2 giorni alla settimana definiti dalla provincia e con tecniche di pesca a piede asciutto e la reimmissione di tutto il pescato ad esclusione delle specie di cui all'allegato D;

b) trota iridea: pesca tutto l'anno o in periodi definiti dalle province in acque di non particolare pregio.

5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nelle acque in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e nelle acque pubbliche in disponibilità privata dove si esercita la pesca a pagamento.

## Art. 14.

*Orari di pesca*

1. Nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba è vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale.

2. In deroga al comma 1 è consentita, nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole, la pesca senza limiti di tempo all'anguilla (*Anguilla anguilla*), alla carpa (*Cyprinus carpio*) e alle specie dell'allegato D.

## Art. 15.

*Uso di esche e pasture*

1. È vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni.

2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

3. Nelle acque salmonicole per la pesca elencate nell'allegato A è vietato:

- a) l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;
- b) la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto.

4. Nelle acque ciprinicole il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un kg di larve di mosca carnaria e non più di kg 2 di altra pasturazione.

5. L'utilizzo come esca di interiora di animali è consentito nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole esclusivamente per la pesca del gambero rosso della Louisiana o altri gamberi alloctoni con tecniche di cattura senza ami.

## Art. 16.

*Misure minime e quantitativo di pescato*

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di misura e di quantitativo di pescato per trattenere la fauna ittica catturata stabiliti all'allegato C.

2. Il pesce catturato di cui al comma 1 di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua senza arrecargli danno. Qualora non, sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere fatte a mano bagnata.

3. Nelle acque salmonicole al raggiungimento della quota complessiva di 8 esemplari delle specie salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), trota fario (*Salmo [trutta] trutta*), trota marmorata (*Salmo [trutta] marmoratus*), bondella *Coregonus oxyrhynchus* e coregone (*Coregonus lavaretus*) è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

## Art. 17.

*Pesca di fauno acquatica senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo*

1. Nelle acque classificate ciprinicole e nei corpi idrici indicati dalle province, le specie di fauna ittica di cui all'allegato D ovvero le specie alloctone individuate dal Piano regionale possono essere pescate senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo.

2. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato delle specie di cui al comma 1.

3. Ogni esemplare appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 37/2006, dopo la cattura, deve essere immediatamente soppresso.

## Art. 18.

*Ulteriori limitazioni e divieti*

1. È vietato abbandonare esche, pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.

2. Le province possono individuare ulteriori limitazioni alle modalità di pesca allo scopo di tutelare la fauna ittica.

## TITOLO IV

## CASI, SPECIE ITTICHE, LUOGHI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL TESSERINO SEGNA-CATTURE. QUANTITATIVO DI PESCATO.

## Art. 19.

*Tesserino segna-catture*

1. Le province, con l'adozione dei rispettivi piani, individuano le acque ove la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca muniti di apposito tesserino segna-catture di validità annuale. Nelle more dell'adozione dei suddetti piani le province possono stabilire, nelle acque di cui all'allegato A, l'utilizzo del tesserino segna-catture.

2. Le province indicano per ciascun corpo idrico in cui si utilizza il tesserino segna-catture le specie e il limite massimo di giornate di pesca permesse, valido nell'ambito territoriale della provincia stessa.

3. Il tesserino segna-catture è rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla stessa o da soggetti da questa delegati.

4. Il tesserino segna-catture è strettamente personale e non cedibile.

5. Nel tesserino segna-catture gli esemplari di fauna ittica appartenenti alle specie previste al comma 2 sono registrate immediatamente ed in maniera indelebile:

- a) il giorno di pesca;
- b) gli esemplari catturati;
- c) il corpo idrico in cui è effettuata la cattura.

6. Il tesserino segna-catture è gratuito.

7. Le province disciplinano le modalità di rilascio e riconsegna del tesserino segna-catture.

## TITOLO V

## IMPORTAZIONE, IMMISSIONE, TRASPORTO, ALLEVAMENTI E CONTROLLI SANITARI DELL'IDROFAUNA

## Art. 20.

*Importazione di idrofauna  
controlli sanitari, trasporto ed allevamenti*

1. Gli scambi e le importazioni da Paesi terzi di animali di acquacoltura avvengono nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263 (Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci) nonché dei loro successivi adeguamenti.

2. Agli scambi di materiale per la semina in acque pubbliche si applica l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1996 (Misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi emopoietica infettiva dei pesci).

3. Il trasporto di animali di acquacoltura, per quanto attiene alle necessità di garantire la salute ed il benessere degli animali, avviene nel rispetto del regolamento (CE) 22 dicembre 2004, n. 1/2005 (Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica, le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/1997).

4. All'allevamento di acquacoltura si applicano inoltre i decreti legislativi 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali) e 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), per la repressione dei trattamenti illeciti, per l'uso appropriato del farmaco veterinario e la prevenzione dei residui.

5. L'impiego di alimenti per gli animali di acqua-coltura avviene nel rispetto del regolamento 183/05/CE del 12 gennaio 2005 (che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi) e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 (Attuazione della direttiva 90/167/CE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità).

6. Al fine di responsabilizzare i detentori degli animali di acquacoltura per la sicurezza alimentare, l'allevamento di acquacoltura avviene in conformità ai principi generali stabiliti dai regolamenti CE 854/2004 del 29 aprile 2004 e 882/2004 del 29 aprile 2004.

7. L'Assessorato tutela della salute e sanità emana, ove necessario, linee guida per l'applicazione delle norme comunitarie e nazionali.

## Art. 21.

*Immissione di fauna ittica*

1. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne della Regione è soggetta ad autorizzazione della provincia ed avviene nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie di fauna ittica comprese nell'allegato C ovvero alle specie autoctone individuate ai sensi del Piano regionale.

3. Per la protezione della biodiversità della specie Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*):

a) è vietata in tutte le acque della Regione Piemonte qualsiasi immissione di trote marmorate e loro ibridi ad eccezione degli esemplari prodotti in strutture di allevamento autorizzate dalle province e sottoposti a controllo genetico per la tutela degli endemismi;

b) sono consentite le immissioni di trote marmorate esclusivamente nei corsi d'acqua individuati come zone a trota marmorata elencati nell'allegato B ovvero nei limiti e secondo i criteri individuati dal Piano regionale.

4. Il presente articolo non si applica negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura di cui all'art. 23 ovvero alle zone chiuse di pesca di cui all'art. 10, comma 5, lettera f), numero 4) della legge regionale n. 37/2006 comprese in laghetti di pesca sportiva.

## TITOLO VI

ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA  
PESCATURISMO E ITTITURISMO

## Art. 22.

*Acquacoltura*

1. Fatti salvi i requisiti e le procedure sanitarie, l'attività di acquacoltura, può essere esercitata in impianti opportunamente delimitati ed, isolati rispetto alle altre acque superficiali regionali, che tengono, conto del rischio di immissione, anche accidentale, nel reticolo idrografico regionale di specie di fauna acquatica alloctona in grado di riprodursi.

2. Le province disciplinano ai sensi del presente articolo i requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura.

## Art. 23.

*Pescaturismo*

1. Figurano tra le iniziative di pescaturismo:

a) lo svolgimento di attività pratiche di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi per pesca dilettantistica autorizzati per tale scopo;

b) lo svolgimento di attività turistico ricreative finalizzate alla divulgazione ed all'approfondimento della conoscenza diretta dell'ambiente lacuale, della flora e della fauna, anche mediante brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra.

2. Possono esercitare l'attività di pescaturismo i titolari di licenza di pesca di tipo professionale rilasciata nell'ambito del territorio piemontese, proprietari od armatori di unità di navigazione adibite alla pesca professionale.

3. L'autorizzazione annuale all'attività di pescaturismo è rilasciata dalla provincia competente in materia di rilascio della licenza di pesca.

4. Il numero di passeggeri imbarcati per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo non può superare, tenuto conto dei componenti l'equipaggio, il numero massimo di persone imbarcabili indicate sulla licenza di navigazione.

5. Ove l'attività di pescaturismo venga svolta in ore notturne, il numero minimo di componenti l'equipaggio è elevato a due unità.

6. L'attività di pescaturismo può avvenire mediante l'impiego di attrezzi di pesca dilettantistica per i quali, al momento dell'imbarco, non sussista divieto da parte delle competenti autorità in materia di pesca.

7. L'attività di pescaturismo si svolge sotto la diretta responsabilità del comandante dell'unità e deve avvenire con condizioni e previsioni meteo lacuali favorevoli.

8. Esclusivamente nell'ambito della navigazione intrapresa per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo, è fatto obbligo di tenere a bordo apposito registro dei passeggeri, rilasciato dalla provincia contestualmente all'autorizzazione ad esercitare l'attività, contenente i seguenti dati: giorno ed ora di imbarco e di sbarco, nominativo dei passeggeri e dei componenti l'equipaggio, sommaria descrizione delle condizioni meteo, incidenti avvenuti o reclami presentati durante l'attività.

9. Le province disciplinano con proprio regolamento le attività di pescaturismo.

#### Art. 24.

##### *Ittiturismo*

1. L'attività di ittiturismo deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività di pesca e acquacoltura, che deve comunque rimanere principale, per reddito e tempo dedicato.

2. Le province disciplinano con proprio regolamento le attività di ittiturismo.

#### TITOLO VII

##### ESERCIZIO DELLA PISCICOLTURA AGRICOLA NELLE ZONE DI RISAIA

#### Art. 25.

##### *Esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia*

1. L'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia è sottoposta ad autorizzazione provinciale di durata annuale ed è consentita unicamente nelle camere di risaia per il Luccio (*Esox lucius*) e i cipriidi di cui all'allegato C.

2. In deroga al comma 1 è consentita l'immissione di fauna ittica alloctona nelle camere di risaia esclusivamente, in attuazione di piani o programmi regionali per la lotta alle zanzare.

3. I piani o programmi regionali di cui al comma 2 prevedono opportuni accorgimenti per azzerare il rischio di immissione di fauna ittica alloctona nelle acque interne superficiali della Regione.

4. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 sono, dispensati dall'obbligo di munirsi della licenza di pesca e possono esercitare la pesca stessa con qualsiasi rete ed attrezzo in deroga alle lunghezze minime legali.

5. Delle autorizzazioni rilasciate deve essere data comunicazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.

6. Le province disciplinano con proprio regolamento le attività di piscicoltura nelle zone di risaia.

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E ATTUATIVE DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA

#### Art. 26.

##### *Diritti esclusivi di pesca*

1. I privati titolari dei diritti esclusivi di pesca possono richiedere il rilascio della licenza di pesca professionale solo se in possesso dei requisiti di imprenditore ittico.

2. In attuazione dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 37/2006, nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, le province interessate possono rilasciare ai titolari dei diritti esclusivi di pesca in possesso della licenza di pesca dilettantistica apposita attestazione con l'individuazione degli attrezzi consentiti per l'esercizio di tale diritto, in conformità alle disposizioni del Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere.

3. I ripopolamenti e le immissioni di fauna ittica effettuate dai titolari di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione provinciale limitatamente alle specie di fauna acquatica comprese nell'allegato C.

#### Art. 27.

##### *Gare e manifestazioni di pesca*

1. Le gare e le manifestazioni di pesca sono autorizzate dalle province che adottano prescrizioni necessarie, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Le province possono autorizzare deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti dall'allegato C e agli attrezzi consentiti purché sia resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato ad esclusione degli esemplari di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e delle specie ittiche di cui all'allegato D.

#### Art. 28.

##### *Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento e acque pubbliche in disponibilità privata*

1. Le province applicano le prescrizioni previste dall'art. 13 della legge regionale n. 37/2006 ai corpi idrici di acque pubbliche in disponibilità privata ovvero nei laghetti di pesca sportiva ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento.

2. L'immissione di fauna ittica nei corpi idrici di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'art. 21.

3. L'esercizio della pesca nelle acque pubbliche in disponibilità privata avviene in deroga al presente regolamento.

#### Art. 29.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 26 della legge regionale n. 37/2006.

#### TITOLO IX

##### NORME GENERALI E TRANSITORIE

#### Art. 30.

##### *Norme generali*

1. Le province, nell'ambito della loro autonomia statutaria e nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge regionale n. 37/2006, integrano la disciplina dell'esercizio della pesca a livello provinciale in coerenza con il presente regolamento, la pianificazione regionale e provinciale.

2. Per la tutela delle specie ittiche elencate nell'allegato C ovvero per le specie di fauna acquatica in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela individuate ai sensi del Piano regionale le province possono, sentiti i comitati consultivi provinciali su tutti o su parte degli ambienti acquatici o loro porzioni:

a) vietare temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie;

b) introdurre norme restrittive rispetto a tecniche, attrezzi, periodi e orari per l'esercizio della pesca, nonché misure minime e quantitativo di pescato.

#### Art. 31.

##### *Nome transitorie*

1. Fino all'adozione del provvedimento provinciale di classificazione delle acque per la pesca di competenza di cui all'art. 3, le acque principali sono individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 66-22758 del 25 gennaio 1983 (Classificazione delle acque della Regione ai fini della pesca. Art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7).

2. Fino all'adozione del provvedimento provinciale che disciplina gli attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale ai sensi dell'art. 9, valgono le disposizioni previste all'allegato E.

#### Art. 32.

##### *Abrogazioni*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) regolamento regionale 31 ottobre 1984, n. 5 (Regolamento regionale sugli attrezzi e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte);

b) regolamento regionale 3 aprile 1986, n. 5 (Modificazioni al regolamento regionale sugli attrezzi e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte);

c) regolamento regionale 19 aprile 1990, n. 2 (Integrazioni alla tabella annessa al regolamento regionale sugli attrezzi e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte).

2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano pili applicazione le disposizioni amministrative di cui all'allegato F.

#### Art. 33.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2008.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 21 aprile 2008

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0304

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2008, n. 1.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2006.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2008)

(Omissis).

08R0187

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2008, n. 2.

**Modifica all'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2008)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Modifica all'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007.

1. All'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), come inserito dall'art. 55 della legge regionale n. 1/2000 e modificato dall'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 17/2004, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 gennaio 2008

ILLY

08R0202

## LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2008, n. 3.

**Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° marzo 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 41/1986*

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine provvede:

a) nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;

b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1986*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 41/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica). — 1. In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica e in coerenza con il Piano territoriale regionale, il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:

a) le finalità generali e gli obiettivi di piano;

b) le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, nonché di assicurare l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private nell'ottica di un sistema trasportistico regionale unitario;

c) le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di piano.»

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1986*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 41/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Elementi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica). — 1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica è costituito da:

a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;

b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi;

c) idonee rappresentazioni cartografiche;

d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;

e) una relazione illustrativa.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1986*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 41/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Procedure di formazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica). — 1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalità:

a) è predisposto a cura della competente struttura regionale, previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;

b) sul progetto di piano è sentito, altresì, il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;

c) è adottato con deliberazione della Giunta regionale;

d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto di Piano è depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla stampa locale;

e) chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui alla lettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;

f) copia del progetto di Piano è, altresì, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);

g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.

3. Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull'assetto del territorio.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 febbraio 2008

ILLY

08R0192

## LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 4.

**Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## LA POLITICA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO

## Art. 1.

*Finalità*

1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), la Regione, con il presente capo, riconosce il ruolo delle comunità montane, quali enti locali territoriali preposti alla valorizzazione delle zone montane, e ne promuove la collaborazione per generare una visione strategica pluriennale idonea a mobilitare risorse e a sviluppare processi decisionali condivisi e diffusi.

2. La Regione promuove uno sviluppo endogeno, integrato e sostenibile del territorio montano, fondato sulle caratteristiche distintive quali elemento aggregante della realtà economica, sociale e storico-culturale, sistema di interrelazioni sociali, di circolazione di informazioni, di produzione e riproduzione di valori e di conoscenze specifiche.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) territorio montano: il territorio di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) territorio della comunità montana: l'intero territorio dei comuni facenti parte di una comunità montana, a eccezione del territorio non montano dei comuni capoluogo di provincia;

c) comunità montana: l'ente locale territoriale istituito dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 33/2002 e, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge regionale, le province di Gorizia e Trieste;

d) piano strategico regionale: il documento di programmazione di cui all'art. 13 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, così come previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche;

e) comitato di direzione: il comitato di cui all'art. 34 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche;

f) zona C di svantaggio socio-economico: la zona con svantaggio socio-economico elevato di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 33/2002.

## Art. 3.

*Strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano*

1. Sono strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano:

a) il piano strategico regionale;

b) il Piano di azione locale (PAL) che è documento di programmazione degli interventi di sviluppo in territorio montano in attuazione degli articoli 10 e 25 della legge regionale n. 1/2006, nonché di partenariato istituzionale, economico, finanziario e sociale tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

## Art. 4.

*Comunità montana, Cabina di regia e Piano di azione locale*

1. La Comunità montana assume l'iniziativa, definisce i contenuti della proposta e promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL, ne coordina la realizzazione ed esercita il controllo e la vigilanza degli obblighi assunti dai partecipanti. La Comunità montana in particolare:

a) ricerca, nella definizione delle proposte di PAL, il coinvolgimento delle Comunità locali e dei principali attori del territorio e garantisce adeguate forme di consultazione della società civile;

b) definisce gli interventi per lo sviluppo turistico contenuti nelle proposte di PAL, sentiti i comitati strategici d'ambito di cui all'art. 14 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, relativi al proprio territorio;

c) definisce gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo contenuti nelle proposte di PAL, sentita l'agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.a. di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna);

d) assicura, nella definizione delle proposte di PAL, la sintesi della consultazione di cui alle lettere a), b) e c), l'integrazione delle iniziative e la loro fattibilità tecnico-economica e finanziaria e ricerca l'accordo sul PAL;

e) è responsabile del coordinamento della realizzazione del PAL della vigilanza, del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai partecipanti.

2. Presso la Comunità montana è istituita la Cabina di regia quale sede di partecipazione e di confronto per l'elaborazione della strategia di sviluppo integrato e per il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio di riferimento.

3. La Cabina di regia è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità montana e a essa spetta, in particolare, di esprimere parere sui documenti di programmazione della Comunità montana medesima e di esaminare in via preliminare le proposte di PAL in un quadro unitario teso a valorizzare i collegamenti tra gli interventi programmati, tenuto conto degli effetti reciproci.

## Art. 5.

*Finalità del Piano di azione locale*

1. In armonia con quanto previsto dal Piano strategico regionale, il PAL è finalizzato a:

a) promuovere uno sviluppo durevole, partecipato e condiviso;

b) stimolare la crescita competitiva e la differenziazione produttiva del sistema montano attraverso la gestione sostenibile delle risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche e antropologiche;

c) promuovere uno sviluppo multidisciplinare nell'ideazione e multisettoriale nell'applicazione;

d) conseguire un miglioramento duraturo della qualità della vita;

e) stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico e culturale e ottimizzare la fruizione delle risorse locali;

f) mantenere il presidio antropico tenuto conto della polarizzazione verso i fondovalle e i centri storici.

2. Il PAL ha durata triennale a decorrere dalla formale comunicazione di avvio da parte della Comunità montana ai soggetti sottoscrittori. Il PAL può essere prorogato, prima della scadenza, dalla Comunità montana per non più di due anni; ditale determinazione è data comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori del PAL.

#### Art. 6.

##### *Contenuti del Piano di azione locale e coordinamento con accordi-quadro degli Ambiti per lo sviluppo territoriale*

1. Il PAL, sulla base di una ricognizione quantificata della situazione e dei bisogni della comunità cui si riferisce, in particolare:

a) descrive gli obiettivi di sviluppo con connessa strategia, le azioni di intervento, i risultati attesi e l'area territoriale coinvolta;

b) indica le autorità e le parti economiche e sociali consultate e descrive i risultati delle consultazioni;

c) individua per ciascun intervento, configurato al livello territoriale ritenuto più adeguato, il soggetto responsabile della sua attuazione, l'eventuale disciplina sostanziale prevista dalle norme di settore, con tempi e modalità di attuazione ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti procedurali; costituiscono intervento, altresì la costituzione di parchi-progetto finalizzati alla redazione di progetti cantierabili per la realizzazione di opere da presentare sui fondi strutturali comunitari e, nella misura massima del 2 per cento della quota di finanziamento regionale del PAL, il ricorso all'assistenza tecnica per la sua predisposizione;

d) indica il piano finanziario che contiene i soggetti finanziatori, la ripartizione degli oneri per ciascun soggetto e per ciascun intervento;

e) indica il cronoprogramma delle attività e degli impegni;

f) indica le modalità di gestione, controllo e sorveglianza e gli indicatori per la valutazione;

g) prevede il diritto di recesso dei soggetti sottoscrittori fissandone le condizioni;

h) individua i contenuti non modificabili se non attraverso una propria rideterminazione ai sensi dell'art. 7, comma 3;

i) descrive, a soli fini di coordinamento, gli interventi programmati dalla comunità montana da finanziarsi con risorse settoriali trasferite dalla Regione, compresi gli interventi di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).

2. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il PAL individua, altresì gli interventi di cui all'art. 25 della legge regionale n. 1/2006 che la Comunità montana propone in qualità di ASTER e che sono finanziati con le risorse di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).

3. Il PAL, in un'apposita sezione, può individuare gli interventi da finanziare con risorse aggiuntive che si rendano disponibili successivamente alla sua formalizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3.

4. Il PAL costituisce strumento di integrazione territoriale degli interventi della Comunità montana e degli altri soggetti per i quali disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali richiedono l'inserimento in progetti integrati territoriali o in altri programmi di intervento territorialmente integrati, diversamente denominati. Tali interventi sono ricompresi in una apposita sezione del PAL.

5. Nel PAL può essere costituita una riserva di risorse da utilizzare per lo scorrimento di graduatorie di interventi contributivi programmati nel PAL.

6. L'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti dal PAL, ai sensi del comma 1, lettera c), avviene applicando il criterio dell'unicità del soggetto rispetto alla tipologia dell'intervento nell'ambito territoriale considerato.

#### Art. 7.

##### *Modalità di presentazione e di approvazione del Piano di azione locale*

1. La conclusione del PAL di cui all'art. 4, comma 1, è promossa dal presidente della Comunità montana mediante la ricerca della convergenza e la successiva formalizzazione della proposta.

2. La convergenza di cui al comma 1 si manifesta attraverso una manifestazione di interesse che, per la Regione, è comunicata dall'Assessore regionale competente per le politiche della montagna che, a tal fine, convoca gli altri Assessori regionali per l'espressione, in seduta comune, del consenso della Regione, previa verifica della coerenza con il Piano strategico regionale, sentito il Comitato di direzione.

3. La formalizzazione di cui al comma 1 si manifesta con la sottoscrizione di un documento unitario a cui ciascun sottoscrittore provvede secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli. Il Presidente della Comunità montana garantisce la legittimità delle sottoscrizioni. Per la Regione provvede alla sottoscrizione l'Assessore regionale competente per le politiche della montagna secondo quanto disposto al comma 5.

4. Il Presidente della Comunità montana trasmette, per le finalità di cui al comma 2, la proposta di PAL entro il mese di giugno. L'assessore regionale competente per le politiche della montagna entro il mese di ottobre comunica il consenso della Regione.

5. Ai fini della sottoscrizione, il presidente della Comunità montana, entro il mese di febbraio, trasmette alla Regione il PAL nella versione definitiva. La Giunta regionale, entro il mese di marzo, delibera l'approvazione della partecipazione della Regione a ciascun PAL nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'assegnazione delle risorse in relazione ai contenuti del PAL e il mandato all'Assessore regionale competente per le politiche della montagna a sottoscrivere i PAL.

6. Il PAL è affisso all'Albo delle Comunità montane ed è pubblicato, a cura della Regione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Per le finalità di cui al comma 2, il presidente della Comunità montana può presentare alla Regione nuove proposte di PAL qualora, per i PAL già sottoscritti e in corso di realizzazione, siano state rendicontate spese superiori al 70 per cento rispetto a quelle programmate.

8. Il PAL, a eccezione di quanto disposto dall'art. 10, comma 3, può essere modificato per cause di forza maggiore o per unanime volontà dei sottoscrittori. Per la Regione, tale determinazione è assunta dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

9. Le risorse aggiuntive di cui all'art. 6, comma 3, sono assegnate dalla Giunta regionale man mano che si rendono disponibili.

10. La Giunta regionale dispone in ordine a eventuali linee di indirizzo per garantire l'uniforme applicazione della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Realizzazione del Piano di azione locale*

1. Il PAL impegna ciascun sottoscrittore a realizzare gli interventi e le attività di competenza nei modi e nei termini programmati. Ciascun sottoscrittore assicura, altresì, forme di collaborazione e di coordinamento e si impegna a utilizzare nei procedimenti di rispettiva competenza tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa.

2. La vigilanza sull'esecuzione del PAL è svolta dalla Comunità montana che procede a verifiche semestrali dello stato di attuazione. Qualora emergano inadempimenti o ritardi, interviene adottando le azioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti.

3. La Comunità montana, in caso di controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni assunte con il PAL, su istanza di uno dei soggetti interessati o d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Nel caso di esito positivo è redatto processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione la cui sottoscrizione impegna i firmatari. Nel caso di esito negativo la controversia può essere definita con arbitrato rituale.

4. La Comunità montana riferisce annualmente alla direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna, mediante il rapporto annuale di cui all'art. 10, comma 1, del rispetto degli impegni assunti.

## Art. 9.

*Cofinanziamento regionale*

1. La Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano di cui alla presente legge con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finanziaria, dando separata evidenza con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale alle:

a) risorse destinate al finanziamento del PAL;

b) risorse destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel PAL per le finalità di cui all'art. 25 della legge regionale n. 1/2006.

2. Per favorire un'attività di promozione e di animazione rivolta al sostegno e allo sviluppo dell'imprenditoria economica nell'area montana da parte di Agemont S.p.a., anche attraverso la sua ricapitalizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione, presso la finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a., di uno speciale fondo di dotazione.

3. Le attività di cui al comma 2, rispondenti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sono verificate da Friulia S.p.a. e comunicate alla Giunta regionale medesima.

## Art. 10.

*Modalità di erogazione delle risorse*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), la Comunità montana redige annualmente il rapporto di attuazione del PAL, che indica lo stato degli interventi, fisico e finanziario, realizzati nell'anno solare precedente e lo trasmette alla Regione. Il rapporto di attuazione, redatto ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), costituisce, altresì, la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul PAL

2. All'erogazione delle risorse assegnate alla Comunità montana per l'attuazione degli interventi previsti nei PAL, si procede:

a) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel primo annodi vigenza del PAL;

b) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel secondo annodi vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi della lettera a);

c) nella misura del 40 per cento della quota assegnata nel terzo annodi vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi delle lettere a);

d) all'erogazione del saldo successivamente alla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi redatta dalla Comunità montana ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, entro e non oltre un anno dal termine ultimo di cui all'art. 5, comma 2.

3. Compensazioni in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 25 per cento dell'importo di ciascun intervento previsto nel PAL, rientrano nell'autonoma competenza della Comunità montana, fermo restando l'importo complessivamente assegnato.

4. La realizzazione parziale del PAL costituisce causa di riduzione dell'assegnazione. Qualora la rendicontazione di cui al comma 2, lettera d), attesti che comunque sono stati raggiunti gli obiettivi, seppure in presenza di un PAL parzialmente realizzato, l'Amministrazione regionale procede al recupero della corrispondente quota di assegnazione non utilizzata.

5. Costituisce causa di revoca dell'assegnazione la mancata realizzazione del PAL, la mancata presentazione della rendicontazione finale del PAL medesimo entro i termini di cui al comma 2, lettera d), la compensazione in aumento o in diminuzione in una percentuale superiore a quella di cui al comma 3, nonché la realizzazione parziale del PAL che non ha condotto al raggiungimento degli obiettivi previsti.

## Capo II

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 11.

*Disposizioni transitorie*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle Comunità montane e delle province di Gorizia e Trieste nella fase di passaggio dalle modalità di programmazione previste dall'art. 19 della legge regionale n. 33/2002 alle modalità previste dalla presente legge, le Comunità montane adottano per l'anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi riferibili alle seguenti aree e finalità:

a) sviluppo rurale;

b) uso sostenibile delle risorse naturali;

c) formazione e consolidamento del patrimonio culturale;

d) residenzialità distintiva e servizi di prossimità;

e) turismo;

f) costituzione dei parchi-progetto di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

2. Il programma straordinario comprende, altresì, le opere finanziate ai sensi dell'art. 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), senza necessità di integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 33/2002.

3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 89, della legge regionale n. 30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).

4. All'erogazione delle risorse di cui all'art. 13, commi 5 e 7, si provvede nel modo seguente:

a) anticipazione pari al 50 per cento delle risorse assegnate, ad avvenuta approvazione del programma straordinario;

b) acconto pari al 30 per cento al raggiungimento di uno stato di avanzamento finanziario del programma pari al 50 per cento delle risorse assegnate;

c) saldo a conclusione del programma.

5. Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'art. 42, comma 2, della medesima legge regionale.

6. Il programma straordinario di cui ai commi precedenti è concluso entro il terzo anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta regionale, a esclusione delle opere finanziate con contrazione di mutuo. Per le variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5.

7. In fase di prima applicazione della presente legge, con riferimento alla previsione di cui all'art. 7, comma 4, il presidente della Comunità montana trasmette la prima proposta di PAL entro e non oltre il mese di maggio 2008; i presidenti delle province di Gorizia e Trieste, invece, entro e non oltre il mese di luglio 2008.

## Art. 12.

*Disposizioni modificative deleggi regionali*

1. La rubrica dell'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituita dalla seguente: «(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)».

2. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2007, le parole «affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed sono» soppresse.

3. L'art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Servizio scolastico nei territori montani*). — 1. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'art. 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).».

4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 13/2001, come sostituito dal comma 3, e le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della legge regionale n. 33/2002, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.

5. Ai fini della quantificazione del conseguente aumento dei trasferimenti ordinari si tiene conto di quanto stanziato nei precedenti esercizi sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'art. 20 della legge regionale n. 33/2002 e di quanto stanziato per la finalità di cui all'art. 11, commi 1 e 4.

6. Per l'anno 2008, gli interventi relativi alle funzioni di cui al comma 4 sono finanziati nell'ambito del programma straordinario previsto dall'art. 11.

#### Art. 13.

##### *Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), previsti complessivamente in 15.364.096 euro, suddivisi in ragione di 7.682.048 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 10, commi 4 e 5, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte corrente, previsti in € 500.000 per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

6. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.3450 «Fondo globale per interventi progetto montagna - spese correnti» - partita 43 - di cui alla tabella A, riferita all'art. 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte capitale, previsti in 5.750.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

#### Art. 14.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2002.

2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma le sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 febbraio 2008

ILLY

08R0164

### LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 5.

#### **Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Principi e finalità*

1. La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo una fondamentale forma di espressione della vita culturale della comunità del Friuli-Venezia Giulia e ne sostiene lo sviluppo, in quanto manifestazione dell'identità regionale nella pluralità delle sue componenti linguistiche e dialettali nella diversità delle sue articolazioni territoriali, fonte di valorizzazione delle sue risorse artistiche e culturali, fattore di crescita civile, sociale, economica e turistica del suo territorio nel contesto nazionale ed europeo, e attività che concorre allo sviluppo delle relazioni di scambio e cooperazione della Regione con le realtà esterne a essa.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) il soddisfacimento della domanda di servizi culturali della popolazione;

b) l'equilibrata diffusione dell'offerta culturale nel territorio;

c) lo sviluppo e la qualificazione delle risorse artistiche, tecniche ed economico-produttive impegnate nelle attività di spettacolo dal vivo;

d) il miglioramento e la valorizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo;

e) il sostegno alla sperimentazione, ricerca e innovazione dello spettacolo dal vivo;

f) la valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli-Venezia Giulia in ambito nazionale e internazionale.

## Art. 2.

### Definizione

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche folcloristica, di spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

## Art. 3.

### Obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge sono individuati, in particolare i seguenti obiettivi:

a) lo sviluppo della produzione artistica e dell'organizzazione della produzione di spettacoli dal vivo realizzate da organizzazioni professionali e amatoriali che operano stabilmente nel settore dello spettacolo dal vivo e da gruppi di lavoro temporanei che organizzano la propria produzione per progetti;

b) l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali indirizzati allo svolgimento di attività artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche dello spettacolo dal vivo, che valorizzano, in particolare, la presenza dei giovani e delle donne;

c) lo sviluppo di progetti di alta formazione;

d) lo sviluppo delle sperimentazioni, della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi artistici del teatro, della musica e della danza;

e) lo sviluppo della formazione del pubblico, promuovendo l'accesso allo spettacolo dal vivo anche con finalità sociali, e incremento della diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

f) il rafforzamento delle condizioni di distribuzione e circolazione degli spettacoli mediante lo sviluppo, l'adeguamento e la valorizzazione degli spazi e delle strutture destinati alle rappresentazioni;

g) lo sviluppo dei rapporti di collaborazione transfrontaliera e internazionale, promuovendo in particolare la diffusione all'estero delle attività regionali di spettacolo dal vivo e a partecipazione a iniziative internazionali.

## TITOLO II

### INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

#### Capo I

##### INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

## Art. 4.

### Interventi della Regione

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, la Regione:

a) sostiene attività professionali stabili di produzione e distribuzione realizzate da soggetti pubblici e privati che, in modo continuativo e in sala teatrale a oro disposizione, realizzano programmi artistici integrati che comprendono la realizzazione di spettacoli, la costituzione di un repertorio artistico, la distribuzione attraverso tournée di livello nazionale e internazionale e ospitalità di spettacoli dal vivo in specifici cartelloni, anche inseriti nella programmazione delle stagioni teatrali;

b) concorre a promuovere iniziative di produzione e distribuzione realizzate anche mediante la creazione di reti tra professionisti e tra organizzazioni artistiche, anche in cooperazione temporanea, con particolare attenzione a progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale della regione, per la promozione eco-

nomica delle risorse del territorio, per il confronto fra culture e per gli scambi internazionali;

c) sostiene iniziative volte allo sviluppo dell'innovazione e della ricerca nella drammaturgia, nella musica e nella danza contemporanee, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale e delle espressioni artistiche delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), presenti nel territorio regionale;

d) valorizza e sostiene progetti di alta formazione artistica e culturale, diretti alla ricerca e innovazione dei linguaggi espressivi e alla formazione di professionalità dello spettacolo in collaborazione con gli enti pubblici che sostengono tali progettualità, con gli enti di produzione e distribuzione del territorio, con le università della regione, con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e con gli organismi nazionali e internazionali;

e) valorizza e sostiene la specificità del lavoro di produzione artistica e di organizzazione della produzione di spettacoli dal vivo, con particolare riguardo al ruolo dei giovani e delle donne;

f) valorizza e sostiene iniziative volte alla riproduzione di spettacoli e di espressioni artistiche originali, tenuto conto dell'evoluzione delle sperimentazioni, della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi artistici, delle forme di fruizione da parte del pubblico nei diversi contesti in cui lo spettacolo dal vivo si svolge, nonché delle iniziative volte alla formazione del pubblico stesso;

g) valorizza e sostiene la distribuzione e la circolazione degli eventi;

h) sostiene la formazione professionale e l'aggiornamento dei lavoratori dello spettacolo che svolgono attività artistiche, tecniche e amministrative, con particolare attenzione all'impiego delle nuove tecnologie. La formazione e l'aggiornamento si realizzano mediante la cooperazione tra organismi di produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo con le università, con gli istituti di alta formazione artistica e musicale, con il sistema educativo e scolastico e con l'intero sistema economico territoriale;

i) promuove lo sviluppo della formazione del pubblico e la diffusione della cultura artistica teatrale, musicale e coreutica, realizzando un'equilibrata presenza sul territorio d'iniziativa di promozione, di percorsi di formazione e di attività di produzione, stabili o organizzate per progetti. L'offerta regionale è distribuita in modo coordinato, con particolare attenzione alle aree meno servite, all'accessibilità del pubblico agli spettacoli di opera lirica, alle situazioni sociali di disadattamento, ai fenomeni di immigrazione e di integrazione culturale e alle iniziative per il pubblico giovanile;

j) prevede e sostiene la dotazione di spazi e strutture per le attività di spettacolo dal vivo,

2. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, sostiene le attività di spettacolo dal vivo svolte anche a livello non professionale, compreso il teatro di strada, quale manifestazione sociale e culturale delle comunità territoriali e contributo alla diffusione della cultura artistica tra gli abitanti della regione.

## Art. 5.

### Modalità dell'intervento regionale

1. Per la realizzazione degli interventi a favore dello spettacolo dal vivo, la Regione, in particolare:

a) definisce nel documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo gli indirizzi per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo nel Friuli-Venezia Giulia, e stabilisce i criteri per l'impiego delle risorse finanziarie destinate al settore;

b) concorre nelle sedi istituzionali competenti alla definizione delle linee strategiche statali in materia di spettacolo dal vivo e promuove la partecipazione delle organizzazioni artistiche del Friuli-Venezia Giulia a progetti di livello nazionale e internazionale;

c) sostiene finanziariamente gli interventi specifici di cui al capo II del presente titolo;

d) sostiene gli organismi primari dello spettacolo dal vivo e gli organismi di rilevante interesse regionale secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19;

e) sostiene finanziariamente i progetti d'interesse regionale secondo le modalità di cui all'art. 20;

f) partecipa agli organismi stabili di produzione e distribuzione per la gestione di strutture teatrali e per la programmazione di stagioni di spettacolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono posti in essere dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, favorendo la cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

#### Art. 6.

##### *Interventi degli enti locali*

1. Le province e i comuni, autonomamente o attraverso forme di collaborazione, anche con la Regione:

a) partecipano in forma diretta o indiretta alla costituzione e alla gestione di organizzazioni professionali stabili di produzione e di distribuzione;

b) promuovono la diffusione di attività di spettacolo dal vivo di preminente interesse locale;

c) sostengono, direttamente o in convenzione con artisti e soggetti promotori, lo spettacolo di strada;

d) sostengono l'associazionismo con finalità educative e ricreative quale momento di crescita sociale delle comunità locali;

e) valorizzano, adeguano, qualificano sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo.

2. I comuni svolgono, di norma in convenzione con enti di spettacolo o in forma diretta, compiti di organizzazione e gestione di attività teatrali di produzione e di distribuzione. I comuni individuano altresì i luoghi in cui esercitare lo spettacolo di strada, prevedendo condizioni di maggior favore rispetto all'occupazione di suolo pubblico e al commercio ambulante; fino all'individuazione, tali attività sono esercitate liberamente nel territorio comunale, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Restano ferme le funzioni amministrative dei comuni previste dalla normativa nazionale relativamente agli spettacoli di arte varia e agli spettacoli viaggiati.

#### Capo II

##### INTERVENTI SPECIFICI

#### Art. 7.

##### *Promozione della cultura teatrale nelle scuole*

1. La Regione promuove la diffusione della cultura del teatro nelle scuole e l'educazione dei bambini e dei ragazzi alla conoscenza del linguaggio teatrale con interventi di sostegno delle iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche autonome, nel quadro della propria offerta didattica e formativa. È data priorità alle iniziative che si realizzano con modalità e forme coordinate da più scuole, anche in collaborazione con i comuni dei rispettivi territori. La Regione riconosce il ruolo svolto dall'ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per la programmazione di progetti organici da realizzare nel territorio, d'intesa con gli enti locali e con l'ufficio scolastico regionale.

#### Art. 8.

##### *Promozione delle attività amatoriali e di educazione musicale*

1. Al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale, la Regione promuove e sostiene i progetti dei gruppi teatrali, corali, bandistici e folcloristici che, per l'attività di ricerca e la partecipazione a concorsi, festival e manifestazioni teatrali e musicali, abbiano ottenuto riconoscimenti di livello nazionale e internazionale. Gli interventi sono effettuati per il tramite dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.

2. La Regione riconosce il ruolo delle seguenti associazioni regionali: Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA) del Friuli-Venezia Giulia, Associazione teatrale friulana (ATF), Unione società corali italiane (USCI) del Friuli-Venezia Giulia e Unione gruppi folcloristici friulani (UGFF). La Regione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni di durata pluriennale, sostiene le iniziative di dette associazioni per lo svolgimento di corsi di orientamento musicale, di aggiornamento e di qualificazione dei direttori, dei maestri e dei registi, nonché per l'affiancamento alle compagnie artistiche amatoriali di figure professionali a servizio della preparazione degli eventi dalle stesse organizzati, singolarmente o come rassegna.

3. La Regione riconosce la funzione propedeutica svolta dalle scuole di musica stabilmente organizzate, promosse da organismi senza fini di lucro e supportate dagli enti locali, e ne sostiene i progetti diretti e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri.

4. Nel quadro delle finalità indicate al comma 1, la Regione riconosce le produzioni di teatro che tutelano e valorizzano il patrimonio e le tradizioni linguistiche e culturali dei dialetti parlati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e ne promuove la conservazione e lo sviluppo, anche attraverso il sostegno dell'attività degli organismi associativi a carattere amatoriale che operano stabilmente in tale ambito.

5. I requisiti per il riconoscimento regionale e per l'accesso alle forme di sostegno previste dal presente articolo sono definiti con apposito regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Residenze multidisciplinari e distretti culturali*

1. La Regione, al fine di realizzare condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti e tra essi e gli enti locali di riferimento:

a) promuove e sostiene la diffusione di residenze multidisciplinari quali sedi polifunzionali per lo svolgimento di attività e iniziative culturali e di spettacolo. Le residenze sono realizzate da enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le organizzazioni che operano nell'ambito della cultura e dello spettacolo;

b) riconosce e sostiene la formazione di distretti culturali, intesi come ambiti territoriali integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati sulla base di specifici accordi sottoscritti da enti locali, singoli o associati, e organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio. A tali accordi possono partecipare anche le associazioni di categoria, le associazioni produttive, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e le università.

2. Gli accordi di cui al comma 1, lettera b), prevedono la realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, d'iniziativa e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.

3. In sede di prima applicazione degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione definisce preliminarmente e in via sperimentale, nell'ambito del documento di programmazione triennale per la cultura e lo spettacolo, indirizzi e criteri per la definizione delle iniziative di cui al comma 1, avuto riguardo alle forme di collaborazione, nonché ai requisiti minimi delle strutture da realizzare.

#### Art. 10.

##### *Valorizzazione e conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo*

1. La Regione valorizza, promuove e sostiene la conservazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza d'interesse regionale, come elemento della propria storia e identità culturale.

2. La Regione stipula apposite convenzioni per le attività di conservazione, catalogazione e raccolta del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, sono di durata pluriennale e disciplinano gli aspetti relativi all'indirizzo scientifico, alla programmazione culturale e alla verifica annuale delle attività. Le convenzioni possono prevedere altresì la collaborazione con l'ente regionale competente in materia di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia e con istituti universitari e di alta formazione artistica, musicale, culturale e scientifica della regione, tenendo conto delle politiche regionali in materia di beni culturali.

### TITOLO III

#### ALBO REGIONALE E ORGANISMI PRIMARI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

##### Art. 11.

##### *Albo regionale degli enti dello spettacolo dal vivo*

1. L'albo regionale degli enti di spettacolo dal vivo del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato albo regionale, al quale sono iscritti soggetti pubblici e privati, con sede legale e operativa nel territorio regionale, che da almeno tre anni svolgono attività professionale o amatoriale nei settori dello spettacolo dal vivo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura.

2. L'albo regionale è pubblico ed è tenuto e organizzato secondo le modalità previste da apposito regolamento.

3. L'iscrizione all'albo regionale avviene su domanda e costituisce requisito per accedere ai contributi regionali. Le modalità di accesso sono definite con il regolamento di cui al comma 2.

4. Gli organismi primari dello spettacolo dal vivo e le associazioni regionali di cui all'art. 8, comma 2, sono iscritti d'ufficio all'albo regionale.

5. L'albo regionale è aggiornato con cadenza annuale per l'iscrizione di nuovi richiedenti ed è soggetto a revisione periodica, di norma con cadenza triennale.

##### Art. 12.

##### *Organismi primari dello spettacolo dal vivo*

1. Ai fini della presente legge, sono organismi primari dello spettacolo dal vivo:

a) le organizzazioni di produzione e di distribuzione di spettacoli dal vivo e di alta formazione professionale che sviluppano, in modo stabile e professionale, rilevanti percorsi artistici nazionali e internazionali, direttamente partecipati dalla Regione o riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

b) gli enti pubblici e privati aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, ai quali la Regione riconosce primario valore regionale per la diffusione dello spettacolo del vivo e lo svolgimento di attività di distribuzione mediante la programmazione di stagioni di spettacolo.

2. L'elenco degli organismi primari dello spettacolo dal vivo è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'art. 17 e della Commissione consiliare competente.

3. Nel caso siano individuati nuovi soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si provvede all'aggiornamento dell'elenco.

4. L'entità dei finanziamenti a favore degli organismi primari dello spettacolo dal vivo è stabilita dalla legge finanziaria.

##### Art. 13.

##### *Teatro in lingua friulana*

1. In considerazione del ruolo fondamentale del teatro per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua friulana, per gli enti iscritti all'albo regionale e per quelli riconosciuti organismi primari dello spettacolo dal vivo è attribuita la qualifica di ente di promozione del teatro in lingua friulana ai soggetti ai quali, per le caratteristiche dei propri programmi di produzione e distribuzione teatrale, è riconosciuta una specifica capacità progettuale in tale ambito di attività.

2. Nella programmazione dei propri interventi, la Regione attua iniziative specificamente rivolte a promuovere il teatro in lingua friulana, sostenendo la realizzazione di progetti pluriennali definiti in forma coordinata tra gli enti di promozione indicati al comma 1, e aventi a oggetto la produzione di spettacoli, la traduzione, l'adattamento e la diffusione di testi teatrali, nonché le attività di formazione e di documentazione specificamente rivolte a tale comparto.

### TITOLO IV

#### STRUMENTI DI GOVERNO E ORGANISMI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

##### Art. 14.

##### *Documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo*

1. Le linee strategiche d'intervento della Regione nei settori della cultura e dello spettacolo sono indicate nel documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo che è articolato in piani di intervento annuali.

2. Il documento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Nella predisposizione del documento di programmazione va tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le attività culturali di cui all'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), come sostituito dall'art. 62, comma 1, della legge regionale n. 24/2006, dalla Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo, nonché di quelle di natura tecnica dell'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo.

4. Il documento di programmazione triennale per la cultura e lo spettacolo contiene una sezione dedicata allo spettacolo dal vivo che stabilisce:

a) le priorità strategiche tra le diverse tipologie di intervento regionale;

b) gli obiettivi e i criteri generali di ripartizione delle risorse, coordinati con quelli degli enti locali;

c) le modalità di valutazione dei risultati e di verifica dell'attuazione degli interventi regionali e delle azioni svolte dagli enti locali, con riferimento all'art. 6;

d) gli obiettivi da perseguire negli interventi di investimento di cui all'art. 22.

##### Art. 15.

##### *Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo*

1. La Regione promuove periodicamente, di norma con cadenza annuale, la convocazione della Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie locali, degli organismi primari di spettacolo dal vivo, degli enti e associazioni di spettacolo dal vivo iscritti all'albo regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni artistico-culturali operanti in regione. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale della regione.

2. La Conferenza, convocata e presieduta dall'assessore regionale competente, costituisce la sede di presentazione e dibattito sul documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo. La Conferenza costituisce altresì l'occasione per l'esame delle relazioni periodiche dell'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo, nonché per il confronto e la verifica delle condizioni e dei problemi dei settori della cultura e dello spettacolo.

3. La Conferenza può adottare raccomandazioni e proposte da sottoporre al Comitato regionale per le attività culturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 68/1981 e alla Giunta regionale, quali strumenti d'indirizzo programmatico degli interventi di settore. La Conferenza inoltre può proporre all'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo argomenti di ricerca e di approfondimento.

## Art. 16.

*Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo*

1. L'osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo del Friuli-Venezia Giulia è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, con i seguenti compiti:

a) raccogliere informazioni statistiche sulla domanda e offerta in materia di cultura e spettacolo nella regione, da confrontare con le analoghe informazioni relative ad altre regioni e a livello nazionale;

b) curare l'elaborazione di analisi e studi per conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività nei settori della cultura e dello spettacolo.

2. L'osservatorio pubblica una relazione annuale sulla situazione dei settori della cultura e dello spettacolo in regione.

3. L'osservatorio opera sulla base d'indirizzi approvati dal Comitato scientifico e svolge di norma, la propria attività mediante l'affidamento d'incarichi di rilevazione e d'indagine a istituti universitari di ricerca e ad altri soggetti pubblici e privati di studio e ricerca della regione, competenti nelle discipline dell'economia e dello spettacolo.

4. L'organizzazione dell'osservatorio è definita con regolamento.

## Art. 17.

*Comitato scientifico*

1. Il Comitato scientifico della cultura e dello spettacolo è istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura con funzioni di consulenza tecnica per la programmazione degli interventi di sostegno degli organismi e dei progetti d'interesse regionale, fatte salve le competenze di organismi settoriali previsti dalla legislazione regionale in materia di cultura e spettacolo.

2. Il Comitato scientifico è formato da esperti, il cui numero è compreso tra otto e dodici scelti, nell'ambito di nominativi proposti, per un numero massimo di tre, da ciascuno dei sindaci dei comuni capoluogo e dai Presidenti delle province. I nominativi riguardano docenti di università e d'istituzioni di alta formazione artistica e musicale in discipline attinenti il teatro, la musica, lo spettacolo, la cultura e l'economia, nonché operatori culturali con esperienza pluriennale nell'organizzazione di attività di spettacolo dal vivo, di promozione e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.

3. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, per la durata massima di due anni e i suoi componenti possono essere confermati per non più di una volta.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con regolamento.

## TITOLO V

## INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

## Art. 18.

*Sostegno degli organismi primari dello spettacolo dal vivo*

1. La Regione sostiene le attività degli organismi primari dello spettacolo dal vivo, di norma, mediante il finanziamento di programmi di attività di durata triennale che sono oggetto di specifiche convenzioni.

2. Le convenzioni individuano gli obiettivi dell'attività e dell'organizzazione artistica nel triennio di riferimento e stabiliscono l'entità del contributo per il medesimo periodo.

3. Per assicurare continuità all'azione di sostegno, la misura del contributo regionale è determinata sulla base di parametri qualitativi e quantitativi che tengano conto della situazione storica e di quella di prospettiva, della dinamica dell'attività svolta e dei percorsi strategici dell'organizzazione. I parametri qualitativi e quantitativi sono fissati dal documento di programmazione di cui all'art. 14.

4. Il contributo regionale è concesso in quote annuali, erogate, per una quota pari al 90 per cento della somma concessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale. Il saldo è erogato sulla base della verifica dell'attività svolta nell'anno precedente e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi indicati nella convenzione.

## Art. 19.

*Sostegno dei soggetti di rilevante interesse regionale*

1. La Regione può concedere ai soggetti iscritti all'albo regionale appositi contributi su programmi di attività, in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, determinata sulla base del preventivo presentato con il programma stesso.

2. Con regolamento sono definiti i requisiti dei soggetti di rilevante interesse regionale, i parametri di valutazione dei programmi presentati, il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di verifica della realizzazione degli interventi. Il regolamento è approvato previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

## Art. 20.

*Sostegno dei progetti d'interesse regionale*

1. La Regione sostiene finanziariamente iniziative artistico-culturali d'interesse regionale rientranti nelle finalità della presente legge proposte anche da soggetti non iscritti all'albo regionale, sulla base di programmi che sono oggetto di apposite convenzioni.

2. Per l'individuazione degli obiettivi, dell'entità del contributo, dei parametri di valutazione e delle modalità di concessione ed erogazione, si applicano le norme di cui all'art. 19, comma 2, in quanto compatibili.

## Art. 21.

*Sostegno delle residenze multidisciplinari e distretti culturali*

1. La Regione sostiene con appositi contributi la realizzazione dei progetti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b), presentati, rispettivamente, dagli enti locali per le residenze multidisciplinari e dai soggetti capofila per gli accordi di distretto. L'ammontare dei contributi non supera il 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Sono ammissibili a contributo i progetti per il miglioramento della dotazione strutturale, degli spazi e delle attrezzature tecniche a disposizione dei soggetti che operano all'interno delle residenze multidisciplinari o che partecipano agli accordi di distretto.

3. Con regolamento sono definiti i requisiti per l'ammissione ai contributi e le tipologie d'investimento, in relazione alle dimensioni delle residenze multidisciplinari e dei distretti culturali, al numero e alle caratteristiche degli organismi culturali e di spettacolo coinvolti e alle dimensioni del bacino di utenza.

## Art. 22.

*Sostegno degli investimenti strutturali*

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera j), la Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati iscritti all'albo regionale, a sostegno degli investimenti per l'acquisto e la realizzazione d'interventi di rilevanza edilizia su edifici destinati alle attività di spettacolo, nonché per la dotazione di attrezzature e impianti tecnici e per la loro innovazione tecnologica. È assicurata priorità agli interventi di adeguamento delle strutture alla normativa sulla sicurezza, al completamento delle opere iniziate e al recupero degli edifici storici.

2. I contributi possono essere concessi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata fino al 40 per cento del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.

3. Nel rispetto degli obiettivi del documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo, la Giunta regionale approva piani pluriennali d'intervento per gli investimenti strutturali con l'indicazione di criteri e priorità per la destinazione delle risorse.

4. Le domande di contributo sono corredate del piano finanziario che indica la copertura dell'investimento e di un dettagliato piano pluriennale di gestione economica dell'immobile oggetto dell'intervento.

#### Art. 23.

##### *Agevolazioni al credito d'esercizio*

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g), e al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità nella gestione delle attività artistiche, la Regione può adottare misure di sostegno al credito di esercizio, definite in rapporto alle esigenze specifiche degli enti pubblici e privati del settore con sede nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi primari dello spettacolo dal vivo anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga ai medesimi per lo svolgimento della loro attività.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2, sono concesse in misura non superiore alla media dei contributi statali effettivamente assegnati nei due esercizi precedenti a quello di riferimento e sono erogate subordinatamente all'impegno formale del rimborso delle somme anticipate entro l'esercizio finanziario nel quale sono state concesse.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche mediante l'intervento della società finanziaria partecipata dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione.

5. Le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono stabilite con regolamento.

#### Art. 24.

##### *Sostegno al reddito*

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) in considerazione delle particolari caratteristiche delle organizzazioni dello spettacolo dal vivo, del mercato del lavoro del settore e delle tipologie contrattuali in esso prevalenti e al fine di fronteggiare particolari eventi di crisi e di discontinuità nelle prestazioni lavorative che ricorrono nella gestione delle attività artistiche, gli organismi primari di spettacolo dal vivo possono accedere agli interventi integrativi di sostegno al reddito previsti dall'art. 65 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), qualora costituiscano un ente bilaterale tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo.

2. Gli organismi primari dello spettacolo dal vivo, per il tramite dell'ente bilaterale, possono chiedere alla Regione gli interventi di cui al comma 1, in favore dei propri dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori che abbiano operato presso tali organismi in regime ENPALS per un minimo di sessanta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti la richiesta dell'intervento.

3. Agli interventi di cui al comma 1, possono essere ammessi anche singoli lavoratori che ne facciano richiesta alla Regione, per il tramite dell'ente bilaterale, purché abbiano operato nel settore dello spettacolo dal vivo in regime ENPALS, nell'ambito del territorio regionale, per un minimo di sessanta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti la richiesta dell'intervento.

4. Con regolamento sono definite le modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

## TITOLO VI NORME FINALI

#### Art. 25.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 21/2006*

1. Al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti gli investimenti destinati a strutture per lo spettacolo, al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), le parole «fino al 70 per cento della spesa ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento della spesa ammissibile».

#### Art. 26.

##### *Norme transitorie*

1. Fino all'approvazione dell'elenco degli organismi primari dello spettacolo dal vivo di cui all'art. 12, comma 2, sono riconosciuti quali organismi primari i soggetti espressamente individuati con specifica imputazione di spesa dal bilancio regionale 2008-2010 e dal POG per l'anno 2008, all'interno della unità di bilancio.

2. I procedimenti contributivi avviati prima dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

#### Art. 27.

##### *Abrogazioni*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, per le fattispecie di interventi corrispondenti, sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) lettera a) del primo comma dell'art. 2, art. 7, primo comma dell'art. 8, articoli 9 e 10, primo comma dell'art. 11, e art. 12 della legge regionale n. 68/1981;

b) lettere a), b), c) ed) del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

c) comma 16 dell'art. 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

d) commi 159 e 162 dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

e) comma 13 dell'art. 5 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (sostitutivo del comma 10 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2005).

#### Art. 28.

##### *Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 7, con riferimento ai progetti organici di diffusione della cultura del teatro nella scuola, da realizzare con la collaborazione dell'ente regionale teatrale, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1099 (Teatri-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'art. 18 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1099 (Teatri-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'art. 19 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 (Enti culturali-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'art. 20 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 (Iniziativa e manifestazioni di rilievo-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 21 e 22 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.2.1099 (Teatri-spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. La denominazione della unità di bilancio è così modificata: «Teatri, residenze multidisciplinari e distretti culturali-spese d'investimento».

6. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'art. 23 fanno carico all'unità di bilancio 12.2.4.3480 (Altre partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 23, comma 2, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

8. Gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell'art. 24 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 (Politiche attive e tutela-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Gli oneri connessi al funzionamento degli organismi previsti dall'art. 16 e dall'art. 17 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1163 (Studi ricerche-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 21/2006, come modificato dall'art. 25, comma 1, continuano a far carico alle unità di bilancio 5.2.2.1094 e 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 febbraio 2008

ILLY

08R0165

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2008, n. 6.

**Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 19 marzo 2008)

(Omissis).

08R0210

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6.

**Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 70 del 29 aprile 2008)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro.

Art. 2.

*Istituzione del fondo*

1. La regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime d'incidenti mortali sul lavoro.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.

Art. 3.

*Requisiti d'accesso al fondo*

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dall'art. 2 i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti requisiti:

a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro;

b) età non superiore a venticinque anni;

c) genitore residente al momento del decesso in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna;

d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università, o corso di formazione professionale;

e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.

2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

## Art. 4.

*Spese finanziabili*

1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private legalmente riconosciute, ivi comprese università e corsi di formazione professionale, di seguito indicate:

- a) tasse d'iscrizione;
- b) rette di frequenza;
- c) acquisto libri di testo;
- d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
- e) servizio mensa;
- f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

2. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di cui eroga il servizio, ed esse non siano state richieste.

## Art. 5.

*Modalità e criteri di erogazione*

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente, il limite di reddito previsto, dall'art. 3, comma 1.

## Art. 6.

*Limiti temporali*

1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte mediante i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con l'istituzione d'apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 aprile 2008

VASCO ERRANI

08R0307

## REGIONE UMBRIA

## REGOLAMENTO REGIONALE 1° aprile 2008, n. 1.

**Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 9 aprile 2008)

## LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. Con il presente regolamento la Regione dà attuazione a quanto previsto all'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria).

## Art. 2.

*Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale*

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2007 si considerano prodotti del commercio equo e solidale, di seguito prodotti del COMES, quelli realizzati, importati e distribuiti da organismi iscritti all'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES) e/o International Federation for Alternative Trade (IFAI), nel rispetto degli standards dalle stesse adottati in conformità alle caratteristiche della filiera integrale del COMES.

2. Sono altresì prodotti COMES, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 3/2007, quelli realizzati nella filiera di prodotto certificati in base ai criteri individuati dalle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come le organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO).

3. I venditori di prodotti del COMES rendono note ai consumatori le informazioni sulla conformità della filiera del prodotto agli standard individuati dagli organismi di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 3.

*Definizione della filiera integrale*

1. Nella filiera integrale del COMES la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni di commercio equo e solidale associate a IFAT e/o AGICES.

2. La mediazione di cui al comma 1 consiste in un accordo di cooperazione economica e sociale svolta tra produttori di beni e di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo; tale accordo è stipulato dalle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui al comma 1 e deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) pagamento di un prezzo equo;
- b) misure a carico delle organizzazioni di commercio equo e solidale per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale a cui il produttore appartiene;
- c) progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- d) trasparenza della filiera anche nei confronti di terzi;

e) obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

3. La proposta contrattuale delle organizzazioni di commercio equo e solidale deve essere accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta l'accordo di cui al comma 1 deve darne espressamente atto, indicandone i motivi.

#### Art. 4.

##### *Registro degli operatori del COMES*

1. La struttura regionale competente istituisce e detiene, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2007, il registro degli operatori del COMES.

2. Il registro di cui al comma 1 è composto da un'unica Sezione in cui possono iscriversi, a domanda, le organizzazioni di commercio equo e solidale che abbiano i seguenti requisiti:

- a) assenza di fine di lucro;
- b) struttura sociale a base democratica e aperta;
- c) sede legale in un comune della regione;
- d) iscrizione della filiera integrale del commercio equo e solidale al registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) istituito presso l'AGICES, di seguito registro AGICES;
- e) rispetto dei criteri e delle norme della filiera integrale del COMES;
- f) costituzione e svolgimento dell'attività da almeno un anno.

3. Possono inoltre essere iscritte:

a) le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio regionale con proprie autonome strutture, dotate cioè di una autonomia organizzativa gestionale e patrimoniale;

b) le associazioni di secondo livello i cui aderenti siano iscritti almeno per il sessanta per cento al registro AGICES e abbiano sede legale nella Regione.

4. Non possono essere iscritti al Registro regionale gli enti pubblici, i partiti, i movimenti politici e le organizzazioni sindacali e tutte le organizzazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli aderenti.

5. Nel registro degli operatori del COMES devono risultare la data di costituzione, la sede, e il legale rappresentante dell'organismo COMES. Le modificazioni statutarie, il trasferimento della sede, il rinnovo degli organi di amministrazione e del legale rappresentante e le deliberazioni di scioglimento devono essere comunicate ai fini dell'aggiornamento del registro. Tali comunicazioni devono avvenire, a pena di esclusione dal registro, tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni dall'evento.

6. Il registro degli operatori del COMES è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 5.

##### *Domanda di iscrizione*

1. La domanda di iscrizione al registro degli operatori del COMES, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o struttura autonoma, deve essere presentata al dirigente del Servizio regionale competente unitamente a:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico dell'organismo COMES;
- b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- d) attestato di iscrizione al registro AGICES.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità del legale rappresentante;
- b) la forma giuridica dell'organizzazione;

c) la sede legale;

d) la dichiarazione del rispetto dei criteri e delle norme della filiera integrale del commercio equo e solidale.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio regionale competente da adottare entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.

#### Art. 6.

##### *Revisione del registro*

1. Ai fini della revisione del registro la struttura regionale competente procede periodicamente, anche a campione, ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. In caso di irregolarità riscontrate d'ufficio o segnalate da terzi interessati, si procede a:

a) contestare l'irregolarità all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a dare certezza del ricevimento;

b) nel caso di segnalazione da parte di terzi interessati, alla convocazione, ove possibile, dei soggetti che hanno segnalato l'irregolarità chiedendo di produrre eventuale documentazione a sostegno della segnalazione stessa;

c) in ogni caso, alla convocazione dell'organizzazione interessata con eventuale esame di sue memorie e controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'irregolarità non comporti la perdita dei requisiti per l'iscrizione, la stessa può essere sanata entro il termine che l'amministrazione regionale riterrà congruo e comunque non superiore a tre mesi. Qualora il soggetto interessato non dimostri di aver sanato l'irregolarità nel termine assegnato, il Servizio competente provvede alla cancellazione dal registro regionale ai sensi dell'art. 7.

#### Art. 7.

##### *Cancellazione dal registro*

1. Il dirigente del Servizio regionale competente procede alla cancellazione dal registro regionale nei casi in cui l'organizzazione:

a) presenta espressa richiesta scritta di cancellazione;

b) non è più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione;

c) non ha comunicato le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 4, comma 5;

d) non provvede, entro il termine di cui all'art. 6, comma 3, a sanare l'irregolarità.

2. L'organizzazione cancellata dal registro degli operatori COMES, ai sensi del comma 1, può richiedere una nuova iscrizione al registro stesso fornendo, oltre alla documentazione richiesta dal presente regolamento, adeguata documentazione sulla eliminazione delle cause che hanno comportato la cancellazione stessa.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 1° aprile 2008

LORENZETTI

08R0316

## REGOLAMENTO REGIONALE 1° aprile 2008, n. 2.

**Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 9 aprile 2008)*

## LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento da attuazione a quanto previsto all'art. 20 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) di seguito denominata legge regionale.

## Art. 2.

*Inizio delle attività delle piscine*

1. Prima dell'inizio delle attività delle piscine di nuova costruzione di cui all'art. 7 della legge regionale, il titolare dell'impianto natatorio, almeno dieci giorni prima della data di apertura, inoltra alla ASL competente:

a) la comunicazione di inizio attività secondo l'allegato 4, per le piscine classificate A1 ed A4, di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale, al fine dell'acquisizione del parere igienico sanitario;

b) la comunicazione di inizio attività secondo l'allegato 4, per le piscine classificate A/2 A/3 e B/1, di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:

- a) il nominativo del responsabile;
- b) i nominativi degli assistenti bagnanti, ove previsti;
- c) i nominativi degli addetti agli impianti tecnologici;
- d) l'anno di inizio attività;
- e) i periodi di apertura ed orari;
- f) l'ubicazione della struttura;
- g) la classificazione e il numero delle vasche, in base a:

1) la destinazione di cui all'art. 3, comma 2 della legge regionale;

2) le caratteristiche ambientali e strutturali di cui all'art. 3, comma 8 della legge regionale;

3) l'utilizzazione di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale;

h) il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili;

i) la documentazione tecnica descrittiva della struttura concernente il numero vasche e loro dimensioni, solarium e relative dimensioni, spogliatoi uomini e donne, docce e servizi igienici uomini e donne, descrizione abbattimento delle barriere architettoniche, tipo di impianti di trattamento dell'acqua, prospetti e planimetrie in scala idonea.

3. Il titolare dell'impianto natatorio, invia ogni anno alla ASL competente eventuali variazioni alla comunicazione di cui al comma 2.

4. Il titolare dell'impianto natatorio ad apertura stagionale, di cui all'art. 8 della legge regionale, trenta giorni prima della data di apertura effettua una comunicazione alla ASL competente secondo l'allegato 4-bis.

## Art. 3.

*Assistenti bagnanti*

1. Gli assistenti bagnanti, di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della legge regionale, abilitati alle operazioni di vigilanza, di salvataggio e di primo soccorso, devono possedere il brevetto di assistente bagnante o titolo equipollente rilasciato da ente riconosciuto dalle norme vigenti.

2. Il numero di assistenti bagnanti deve essere tale da garantire che la vigilanza sia esercitata contemporaneamente ed efficacemente su tutte le vasche presenti e deve essere definito dal responsabile dell'impianto natatorio in base al criterio di cui al comma 3 e del documento di valutazione del rischio.

3. Numero minimo di assistenti bagnanti va stabilito applicando il rapporto di uno ogni 350 mq di superficie delle vasche. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il calcolo va fatto sommando la superficie delle stesse. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso.

4. Le funzioni di assistente bagnante possono essere svolte dallo stesso responsabile dell'impianto natatorio purché in possesso della necessaria abilitazione di cui al comma 1.

5. Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare è sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ed in numero corrispondente a quello richiesto dalle dimensioni della vasca.

6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua;

b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua;

c) vigilanza adeguata;

d) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.

7. Per le piscine che usufruiscono della deroga di cui al comma 6 le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel documento di valutazione del rischio di cui all'allegato 5.

## Art. 4.

*Addetto agli impianti tecnologici*

1. L'addetto agli impianti tecnologici di cui all'art. 9, comma 4, lettera b) della legge regionale, assicura il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali previsti negli allegati 1 e 2. Tale funzione può essere assicurata anche da ditte esterne.

2. Le funzioni di addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina.

## Art. 5.

*Locale di primo soccorso*

1. Nel locale di primo soccorso delle piscine classificate A/1 devono essere sempre presenti le seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:

a) materiali di medicazione;

b) strumentario per intervento di primo soccorso:

1) pallone Ambu;

2) apribocca;

3) bombola di ossigeno;

4) coperta;

- 5) sfigmomanometro;
- 6) tiralingua;
- 7) laccio emostatico;
- c) lettino medico;
- d) barella a cucchiaio.

#### Art. 6.

##### *Classificazione delle acque utilizzate*

1. Le acque utilizzate nelle piscine ad uso natatorio sono classificate:

- a) acqua di approvvigionamento: utilizzata per l'alimentazione della vasca e per gli usi sanitari e potabili;
- b) acqua di immissione in vasca: costituita dall'acqua di immissione, ricircolo e di reintegro nella vasca;
- c) acqua in vasca: quella presente nel bacino natatorio.

#### Art. 7.

##### *Requisiti igienico-sanitari delle acque utilizzate*

1. L'acqua di approvvigionamento deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalla normativa vigente fatta eccezione per la temperatura.

2. L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca deve possedere i requisiti di cui all'allegato 1.

3. I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

4. Il controllo all'acqua di immissione è effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti,

5. Per le analisi si utilizzano i metodi previsti per le acque destinate al consumo umano.

6. L'acqua delle vasche va, di norma, completamente rinnovata, previo svuotamento, ad ogni inizio di apertura stagionale. Qualora l'impianto sia dotato di idonei sistemi di copertura e protezione durante il periodo di chiusura, il rinnovo totale può non essere effettuato. In tal caso il titolare dell'impianto natatorio provvede ad effettuare un prelievo dell'acqua in vasca prima dell'apertura dell'impianto in data non anteriore a giorni 15 dall'apertura, al fine di verificare la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti nell'allegato 1. I risultati di tali analisi devono essere tenuti a disposizione dell'ASL territorialmente competente.

7. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.

#### Art. 8.

##### *Punti di prelievo*

1. I punti e le modalità di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione in vasca ed in vasca sono quelli previsti nell'allegato 8.

2. Sono previsti appositi dispositivi per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua di immissione in vasca.

#### Art. 9.

##### *Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua*

1. Le sostanze da utilizzare per il trattamento delle acque sono definite nell'allegato 3.

#### Art. 10.

##### *Requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici*

1. I requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici sono definiti nell'allegato 2.

2. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

#### Art. 11.

##### *Regolamento interno*

1. Il responsabile delle piscine adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza.

2. Il regolamento deve essere esposto ben visibile all'ingresso e all'interno dell'impianto natatorio.

3. Il regolamento contiene:

- a) gli orari di accesso in piscina;
- b) il divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
- c) il numero massimo di bagnanti e frequentatori;
- d) l'indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- e) il divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- f) l'obbligo della doccia prima di bagnarsi;
- g) l'obbligo della cuffia;
- h) l'obbligo nei percorsi a piedi nudi dell'uso di zoccoli in legno o ciabatte in plastica o in gomma;
- i) il divieto di consumare alimenti nella sezione natatoria e di balneazione;
- l) le raccomandazioni di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- m) l'eventuale segnalazione di assenza di assistente bagnanti di cui all'art. 3, comma 6.

#### Art. 12.

##### *Documento di valutazione del rischio*

1. Il responsabile della piscina redige il documento di valutazione del rischio di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale sulla base degli elementi di cui all'allegato 5.

#### Art. 13.

##### *Controlli interni della qualità dell'acqua*

1. Ogni piscina deve essere dotata di sistemi per il trattamento dell'acqua sufficienti a mantenere la stessa costantemente entro i limiti previsti dall'allegato 1, in ogni condizione di utilizzo.

2. I responsabili delle piscine sono tenuti ad effettuare il controllo della qualità dell'acqua sulla base dei valori parametrici di cui all'allegato 1 e secondo le modalità e la frequenza riportate nel piano di autocontrollo, tenendo conto delle frequenze minime stabilite dalle norme UNI vigenti. Per le piscine a funzionamento stagionale il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto natatorio.

3. Nel caso di non conformità a quanto previsto nell'allegato 1 il responsabile della piscina deve darne immediata comunicazione al Servizio Igiene e Sanità pubblica della ASL territorialmente competente, e contestualmente attivarsi per l'adozione degli interventi finalizzati al ripristino della conformità, di cui deve dare analogha comunicazione alla stessa ASL.

4. I requisiti tecnico-funzionali delle vasche sono annotati nel registro di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b*) della legge regionale, secondo l'allegato 6.

5. I controlli dell'acqua in vasca sono annotati nel registro di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c*) della legge regionale secondo l'allegato 7.

6. I registri di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti a disposizione dell'ASL territorialmente competente.

#### Art. 14.

##### *Controlli esterni*

1. Le piscine sono sottoposte al controllo igienicosanitario da parte della ASL competente tramite sopralluoghi, campionamenti e analisi delle acque.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono effettuate dai laboratori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria (ARPA).

3. Le ASL competenti effettuano sopralluoghi al fine di verificare la corrispondenza degli elementi funzionali e strutturali delle piscine ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale e dal regolamento.

4. I controlli esterni ed i relativi prelievi sono effettuati dall'ASL territorialmente competente secondo modalità che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal responsabile dell'impianto.

5. Per l'esecuzione di accertamenti tecnici di particolare contenuto tecnico-scientifico l'ASL può avvalersi dell'intervento diretto dell'ARPA, secondo programmi concordati.

6. I prelievi per i controlli esterni di competenza delle ASL, sono effettuati secondo criteri definiti nell'allegato 8.

7. L'ASL competente può, in ogni momento, impartire particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.

8. Qualora l'ASL competente accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, provvede a darne comunicazione al Sindaco in funzione d'Autorità Sanitaria locale affinché vengano adottati i necessari provvedimenti per il ripristino degli stessi, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

#### Art. 15.

##### *Utenti*

1. In ogni piscina ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di frequentatori, come definiti dall'art. 5, comma 1, lettera *a*) della legge regionale, non superiore a quello stabilito dal responsabile della piscina con l'obbligo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, possa avvenire in modo regolare ed agevole.

2. Il numero massimo dei frequentatori, nelle piscine ad uso collettivo di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b*) della legge regionale, coincide con il numero massimo degli aventi diritto.

3. I bagnanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*) della legge regionale sono gli utenti che si trovano all'interno della sezione vasche costituita dalle vasche stesse e dagli spazi perimetrali come definiti nell'allegato 9.

4. Il numero di bagnanti deve essere tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume di acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti di potenzialità degli impianti di trattamento; deve, altresì, garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza dei bagnanti stessi.

5. Il numero massimo di bagnanti ammissibile nelle vasche di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) della legge regionale, è un bagnante per ogni 2,0 mq di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche presenti nella stessa sezione.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientrante nel campo di applicazione del decreto stesso.

#### Art. 16.

##### *Requisiti strutturali*

1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, devono rispondere a quelli prescritti nell'allegato 9.

2. La piscina deve essere costantemente tenuta nelle condizioni strutturali ottimali; gli spazi e i locali devono essere mantenuti e utilizzati per l'uso al quale sono stati destinati.

3. La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche.

#### Art. 17.

##### *Aspetti igienici generali di gestione*

1. In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con la rimozione dei rifiuti.

2. Il ricircolo dell'acqua e le quantità di acqua di reintegro giornaliera deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Norme UNI vigenti.

3. Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca posseda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.

#### Art. 18.

##### *Norme transitorie*

1. I titolari delle piscine esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono effettuare la comunicazione all'ASL territorialmente competente entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le modalità indicate nell'allegato 4-ter.

2. Le piscine esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non presentano caratteristiche strutturali conformi al presente regolamento dovranno essere adeguate entro il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il titolare dell'impianto è tenuto ad inviare il piano di adeguamento contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli impianti per i quali non sia stato possibile l'adeguamento strutturale di cui al comma 2, possono continuare l'esercizio dell'attività previa acquisizione di nulla osta rilasciato dal Sindaco in funzione di autorità sanitaria competente. Al fine di garantire un congruo livello di attività e sufficienti condizioni igienico-sanitarie, il nulla osta può essere concesso, su parere dell'ASL competente, applicando una riduzione del numero massimo di bagnanti e/o ulteriori prescrizioni in rapporto alla carenza dell'impianto.

4. I responsabili degli impianti natatori esistenti redigono il documento di valutazione del rischio di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a*) della legge regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base degli elementi di cui all'allegato 5.

5. I responsabili dell'impianto natatorio sono obbligati al rispetto dei requisiti previsti per l'acqua utilizzata nelle piscine a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. I responsabili dell'impianto natatorio sono obbligati al rispetto dei requisiti tecnici e di funzionamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 1° aprile 2008

LORENZETTI

(Omissis)

08R0317

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2008, n. 2.

**Partecipazione della Regione Molise nella Società denominata «Autostrada del Molise S.p.a.».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise del 6 febbraio 2008 ediz. straord. n. 3)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Molise partecipa al capitale della Società denominata «Autostrada del Molise S.p.a.» mediante acquisizione della posizione contrattuale e di tutti gli obblighi e i diritti assunti dalla «Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise - Finmolise S.p.a.» a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società «Autostrada del Molise S.p.a.».

Art. 2.

La spesa derivante dalla presente legge pari ad euro 1.500.000, 00 farà carico al cap. 12592/rs 2007 UPB 202 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 febbraio 2008

p. Il Presidente: DI GIACOMO

08R0254

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3.

**Disciplina in materia di apprendistato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 1° marzo 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La Regione Molise promuove, con il concorso delle parti sociali, la diffusione e la valorizzazione del contratto di apprendistato nell'ambito di politiche integrate del lavoro dirette a favorire, anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane, l'inserimento lavorativo dei giovani, la qualità del lavoro nonché la capacità competitiva delle imprese.

2. La presente legge disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

3. La disciplina di cui al comma 2 è operativa, una volta adottate le relative disposizioni attuative, nei settori produttivi per i quali è intervenuta la regolamentazione affidata alla contrattazione collettiva.

Art. 2.

*Formazione in apprendistato*

1. La formazione in apprendistato consente al giovane l'acquisizione, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di una qualifica, di un diploma professionale, di un titolo di studio ovvero l'elevazione della propria preparazione tecnica e professionale.

2. La formazione in apprendistato si realizza nell'ambito delle seguenti tipologie di contratto:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 3.

*Definizioni*

1. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti tiene conto delle seguenti definizioni:

- a) la «formazione formale» è la formazione:
  - 1) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
  - 2) attuata mediante una specifica progettazione;
  - 3) con esiti verificabili e certificabili;
  - 4) assistita da figure professionali in possesso di specifici requisiti verificabili
- b) la «formazione non formale» è la formazione:
  - 1) attuata principalmente per affiancamento in contesto produttivo,

2) organizzata per obiettivi;

3) tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative definite nel piano formativo individuale;

c) il «piano formativo individuale», parte integrante del contratto di apprendistato, definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste. Il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi regolamentati dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall'apprendista;

d) il «profilo formativo» è l'insieme degli obiettivi e standard formativi e delle relative aree di contenuto che concorre al conseguimento di un profilo professionale.

#### Art. 4.

##### *Tutor aziendale*

1. Il tutor aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone dotate dei seguenti requisiti:

a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.

2. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutor aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

3. Il tutor aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti:

a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;

b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione non formale interna all'impresa, prevista nel piano formativo individuale;

c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa;

d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.

4. Ciascun tutor aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.

5. Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella prevista dal regolamento di cui all'art. 15, comma 1, e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime quali:

a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;

b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;

c) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;

d) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

#### Capo II

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO  
DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

#### Art. 5.

##### *Finalità ed ambito di applicazione soggettivo*

1. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato dai datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi con soggetti tra i sedici anni compiuti e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo.

#### Art. 6.

##### *Durata e caratteristiche della formazione*

1. L'attività di formazione esterna all'impresa è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.

2. La formazione esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 15.

3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

#### Art. 7.

##### *Profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione*

1. La Giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dall'art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003, i profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

#### Capo III

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

#### Art. 8.

##### *Finalità e ambito di applicazione soggettivo*

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di accrescere la professionalità dell'individuo e di farlo diventare un lavoratore qualificato.

2. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi con soggetti dai 18 ai 29 anni di età, secondo quanto disposto dall'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003. Il contratto può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

#### Art. 9.

##### *Profili formativi e formazione formale*

1. La Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, regola i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo n. 273/2003.

2. I profili formativi sono descritti per competenze ed attività, in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni e con riferimento a quanto previsto dai CCNL.

3. Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi, realizzabili come media nell'arco dell'intera durata del rapporto di apprendistato.

4. La formazione formale è svolta:

a) all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, dell'università e delle strutture formative, accreditate secondo le modalità previste nella regolamentazione di cui all'art. 15;

b) all'interno dell'impresa con capacità formativa, di norma in locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e secondo le regolamentazioni dei contratti collettivi di cui all'art. 49, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 49, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003, le imprese, per realizzare la formazione formale interna sono tenute ad avere la disponibilità di:

a) luoghi, attrezzature e macchinari idonei al profilo formativo di riferimento, conformi alle normative vigenti e adeguati alle dimensioni aziendali;

b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;

c) tutori aziendali appositamente formati.

6. Le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con le parti sociali, ai sensi del regolamento di cui all'art. 15.

#### Art. 10.

##### *Certificazione*

1. Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista consegue l'attestazione delle competenze da parte dell'impresa e, sulla base dei risultati raggiunti nell'intero percorso di formazione, il riconoscimento da parte dell'impresa stessa della qualifica professionale ai fini contrattuali.

2. Le modalità di certificazione delle competenze acquisite e di registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino, sono definite dalla Giunta regionale tenendo conto degli standard già definiti a livello nazionale.

#### Capo IV

##### CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

#### Art. 11.

##### *Finalità e ambito di applicazione soggettivo*

1. L'apprendistato alto è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, di una laurea o di un diploma di specializzazione, nonché, per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144, integrando la formazione in azienda con la formazione erogata da una istituzione scolastica secondaria, da una università, o da altre strutture formative.

2. Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi e soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il contratto può essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età qualora abbiano assolto l'obbligo formativo attraverso il conseguimento di un titolo di studio secondario superiore o di una qualifica.

#### Art. 12.

##### *Utilizzo sperimentale del contratto*

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di istruzione dei giovani.

2. La Giunta regionale promuove intese con università istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

3. Nell'ambito delle intese di cui al comma 2 si definiscono la durata del percorso per l'acquisizione del titolo di studio e le modalità di articolazione della formazione.

#### Art. 13.

##### *Certificazione*

1. Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale l'apprendista può conseguire un diploma di livello secondario, una certificazione di istruzione tecnica superiore, un titolo universitario o di alta formazione secondo quanto previsto dagli accordi di cui all'art. 12, comma 2.

#### Capo V

##### REGOLAMENTAZIONE E SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE

#### Art. 14.

##### *Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, definisce i criteri e le modalità di contribuzione al finanziamento della formazione formale degli apprendisti e dei tutori aziendali, nei limiti delle risorse annualmente stanziare.

2. Al fine di rafforzare i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani, la Regione può concedere incentivazioni economiche alle imprese per la trasformazione dei contratti di apprendistato, nel corso o al termine degli stessi, in rapporti a tempo indeterminato, secondo i criteri e le modalità individuati nella regolamentazione di cui all'art. 15.

3. Condizione per il riconoscimento dei contributi e degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 è l'applicazione da parte del datore di lavoro dei CCNL stipulato dalle associazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. La Regione promuove la qualità e la diffusione di una adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:

a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;

b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;

c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.

5. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nei rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L. 379 del 28 dicembre 2006.

#### Art. 15.

##### *Organizzazione del sistema di formazione in apprendistato*

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione, previa intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 276/2003, che prevedono in particolare:

a) le modalità di definizione dei profili formativi e del repertorio regionale delle professioni, nei rispetto di quanto previsto all'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) le modalità per la costituzione dell'anagrafe regionale degli apprendisti e per la verifica di conformità dei piani formativi individuali;

c) i criteri e le modalità di accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna;

d) le modalità per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese;

e) i requisiti del tutor aziendale e la durata della formazione;

f) le modalità per la realizzazione delle attività formative in apprendistato da parte dei soggetti esterni accreditati, nonché le modalità di coordinamento tra i medesimi e le imprese, per lo svolgimento della formazione formale;

g) i criteri e le modalità di partecipazione al finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti ed ai tutor aziendali

h) l'entità degli incentivi economici per la trasformazione dei contratti di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle incentivazioni;

i) le modalità per l'accertamento dei risultati formativi conseguiti al termine dell'apprendistato, per la certificazione delle competenze relative alla formazione formale e a quella non formale e di riconoscimento dei relativi crediti, nonché le modalità di registrazione sul libretto formativo;

l) il monitoraggio delle attività di formazione in apprendistato e la collaborazione all'attività di vigilanza, fermi restando le funzioni e i compiti spettanti in materia di lavoro.

#### Art. 16.

##### *Trattamento di dati personali*

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a trattare i dati personali relativi all'apprendista, con informazioni riguardanti il suo percorso formativo, le sue competenze professionali, gli obiettivi della formazione oltre ad altre informazioni accessorie. Sono inoltre trattati dati riguardanti l'azienda e il tutor aziendale e altre informazioni utili ai fini della gestione dei procedimenti amministrativi. Tra le informazioni raccolte possono essere compresi dati sensibili necessari alla gestione delle finalità formative e degli adempimenti amministrativi connessi al rapporto di apprendistato. A tal fine si considera di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20, 21 e 73, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'offerta formativa promossa e gestita dalla Regione a favore dei soggetti individuati nella presente legge.

2. I trattamenti sui dati di cui al comma 1 sono svolti in modo automatico e manuale e sono finalizzati alla gestione dell'offerta formativa, alla verifica della formazione effettuata in azienda e alla registrazione degli esiti della formazione sui libretto formativo. Le modalità di trattamento comprendono la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la cancellazione, l'interconnessione con altri archivi e la distruzione.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per l'anno 2008 agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 1.032.000,00, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'UPB 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 possono essere incrementati, mediante apposite variazioni di bilancio in corso di esercizio, con ulteriori fondi comunitari, statali e regionali per un ammontare minimo annuo non inferiore a due milioni di euro.

#### Art. 18.

##### *Monitoraggio e controllo*

1. La Regione Molise assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige appositi rapporti periodici che presenta almeno una volta all'anno alla Commissione regionale tripartita.

2. La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte dell'Assessorato al lavoro, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche, con particolare riferimento alla distinzione tra quella formale e quella informale.

3. La Regione, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, può concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro ai fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

#### Art. 19.

##### *Adeguamento della disciplina*

1. Nel rispetto delle competenze legislative statali e del ruolo della contrattazione collettiva, la Regione Molise, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, procederà ad adeguare la presente legge all'evoluzione del quadro normativo di riferimento della disciplina dell'apprendistato.

#### Art. 20.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 febbraio 2008

IORIO

08R0255

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B.** - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 6 0 7 \*

€ 2,00